


**INPS**

**DETERMINAZIONE N. 148 del 26 SET. 2017**



**OGGETTO:** D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Ricognizione delle partecipazioni (Art. 24).

### **IL PRESIDENTE**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016, n. 132 del 12 ottobre 2016 e n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 13 del 24 gennaio 2017 e n. 125 del 26 luglio 2017;

**Tenuto conto** dell'entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016;

**Tenuto conto** che, successivamente all'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo, la Legge 7 agosto 2015, n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, alla base dell'adozione del medesimo, è stata interessata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016;

**Visto** che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono state integrate e corrette con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017;

**Tenuto conto** che, nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017, è stato pubblicato il Decreto 16 maggio 2017, avente ad oggetto *"Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al decreto del 20 ottobre 2014 concernente la graduatoria degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale"*, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha individuato la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

**Rilevato** che l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ha previsto che *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*;

**Rilevato** che l'art. 4, del d.lgs. n. 175/2016, consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nell'articolo medesimo;

**Rilevato** che, ai fini del mantenimento delle partecipazioni esistenti le società in questione non devono ricadere in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;

**Preso atto** che, sulla base dei presupposti sopra elencati, l'Istituto deve procedere all'adozione del previsto provvedimento ricognitivo delle partecipazioni societarie esistenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, di seguito elencate:

- Società controllate dall'Istituto:
  - SISPI – Italia Previdenza SpA – (100% INPS)
  - IGEI SpA in liquidazione – (51% INPS – 49% soci privati)
- Società partecipate dall'Istituto:
  - Equitalia SpA – (49% INPS – 51% Agenzia delle Entrate)
  - IDeAFIMIT SGR SpA – (29,67% INPS – 64,3% Gruppo DeA Capital – 6,03% altri soci privati)
- Ulteriori partecipazioni azionarie di entità marginale in società quotate:
  - Intesa San Paolo (0,06% - n. 10.276.705 azioni)
  - Beni Stabili SIIQ (0,17% - n. 3.299.103)
  - Unicredit (0,0000012% - n. 70,9 azioni)
  - Parmalat (0,0000004% - n. 858 azioni)

**Preso atto** che, per quanto riguarda la partecipazione di minoranza detenuta nella società Equitalia SpA, in data 21 giugno 2017, in linea con quanto previsto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e sulla base della Determinazione Presidenziale n. 99 dell'8 giugno 2017, è stato stipulato l'atto di cessione all'Agenzia delle entrate della partecipazione di minoranza detenuta dall'Istituto nella società Equitalia SpA (73.500.000) e, pertanto, pur essendo inserita nella ricognizione, in linea con quanto previsto all'art. 24, in quanto esistente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 (23 settembre 2016), l'avvenuta cessione della partecipazione rende, di fatto, ultronea ogni valutazione ai fini della revisione della stessa;

**Preso atto** che, il comma 5 del citato art. 1, prevede che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”*;

**Preso atto** che l'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto definisce le *“società quotate”* come *“le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.”*;

**Rilevato** che l'Art. 26 - Altre disposizioni transitorie, prevede, al comma 3 che *“Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”*;

**Tenuto conto** che l'art. 24 prevede che la ricognizione debba, comunque, interessare tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, incluse quelle quotate;

**Visto** il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", e successive modificazioni ed integrazioni;

**Rilevato** che le quote dei fondi immobiliari chiusi Alpha, Beta, Delta e Atlantic 1, gestiti dalla società IDEAFIMIT SGR SpA sono quotati sul mercato regolamentato di Borsa Italiana MIV (Mercato degli Investment Vehicles);

**Preso atto** che l'esito della Ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato, entro il 31 ottobre 2017, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del "Portale Tesoro" con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni, sulla base di quanto previsto dalle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche";

**Tenuto conto** che, precedentemente alla presente ricognizione le società controllate dall'Istituto SISPI - Italia Previdenza SpA ed IGEI SpA in liquidazione hanno posto in essere gli adeguamenti statutari e di governance previsti dal D. Lgs. 175/2016;

**Tenuto conto** che, parallelamente alla revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'Art. 24, è, altresì, previsto, ai sensi del comma 1 dell'Art. 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale, che *"Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131"*.

**Tenuto conto** che, in data 21 settembre 2017 è stata sancita l'intesa in Conferenza unificata sul previsto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**Tenuto conto** che gli esiti della revisione straordinaria per le società controllate dall'Istituto sono strettamente connessi con la ricognizione del personale in servizio di cui all'art. 25 da parte delle società a controllo pubblico, da effettuarsi entro la medesima data del 30 settembre 2017, con particolare riferimento alla società IGEI SpA in liquidazione, stante lo stato di liquidazione già in corso;

**Tenuto conto** che, ai fini dell'elaborazione del Piano pluriennale per il triennio 2017-2019 di cui all'art. 8 comma 15, del Decreto-Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato

con Determinazione Presidenziale n. 97 del 7 giugno 2017, sono state prese in considerazione, per completezza, tutte le componenti del patrimonio mobiliare complessivo, incluse le partecipazioni societarie, con la previsione delle seguenti azioni:

- *Mantenimento, totale o parziale, delle partecipazioni che forniscono adeguate garanzie di rispetto delle finalità istituzionali, di rendimento nel tempo, nonché di rispondenza a criteri di prudente gestione in un quadro di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità:*

(...)

- *Sispi S.p.A. – mantenimento in portafoglio della partecipazione ed adeguamento dello statuto e della governance della società nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 175/2016 e del D.lgs. 50/2016, in relazione alle attività svolte dalla Società. Adozione dei provvedimenti previsti dal D.lgs. 175/2016;*
- *Dismissioni delle partecipazioni non strategiche ovvero interessate da specifiche disposizioni normative:*
  - *Equitalia S.p.A – liquidazione della società con le modalità previste dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;*
  - *IGEI S.p.A. in liquidazione - completamento della liquidazione della società, individuando soluzioni alternative per la gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito affidato alla società. Adozione dei provvedimenti previsti dal D.lgs. 175/2016;*
- *Mantenimento in portafoglio, con orizzonte temporale da definire, della partecipazione societaria in IDEA Fimit S.g.r. S.p.A. tenuto conto della redditività garantita dalla stessa, valutando, comunque, eventuali manifestazioni di interesse all’acquisto, nel rispetto delle modalità previste nei patti parasociali in essere con gli altri soci;*

(...)

- *Dismissione del residuo portafoglio mobiliare (titoli azionari quotati, titoli di Stato, risparmio postale, fondi immobiliari chiusi costituiti mediante apporto di immobili), su un orizzonte temporale di medio periodo (tre – cinque anni), portando alla scadenza naturale i titoli aventi vita residua ricadente nel periodo in questione e le quote di fondi immobiliari chiusi per i quali è già stato avviato dalla SGR il disinvestimento ed il rimborso parziale delle quote, al fine di dare completamento al percorso di valorizzazione avviato al momento degli investimenti originari, ed in considerazione del ridotto interesse del mercato per strumenti finanziari dalla breve vita residua.*

**Tenuto conto** che, in linea con quanto previsto all’interno del Piano pluriennale per il triennio 2017-2019, adottato con Determinazione Presidenziale n. 97 del 7 giugno 2017, ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Deliberazione n. 23 del 18 luglio 2017), si ritiene di mantenere la partecipazione societaria nella società SISPI – Italia Previdenza SpA, alla luce della coerenza delle attività svolte dalla stessa con il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto;

**Rilevato** che la società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, in quanto:

- ha conseguito risultati di esercizio costantemente positivi, non riconducibili a quelli ivi menzionati ed ha un numero di dipendenti (35 alla data del 31.12.2016) superiore a quello degli amministratori;
- Non vi sono altre società partecipate che svolgono attività analoghe o simili o con le quali vi sia possibilità di aggregazione, sulla base delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- tenuto conto delle attività svolte e dei risultati d'esercizio costantemente positivi conseguiti dalla società, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento tali da richiedere la messa in liquidazione della società.

**Tenuto conto** che, sulla base della misura totalitaria della partecipazione, lo statuto della società è stato adeguato ai fini di della qualificazione della società come "in house";

**Tenuto conto** che il comma 2 dell'art. 38 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha previsto la sostituzione integrale del punto c) del secondo comma dell'art. 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.135 prescrivendo così che l'INPS provveda *"alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica"*;

**Tenuto conto** che, alla luce dell'intervenuta modifica delle previsioni originariamente contenute nel citato comma 2, lettera c) dell'art. 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.135), è stato adottato con Determinazione Presidenziale n. 97 del 7 giugno 2017, il Piano pluriennale per il triennio 2017-2019, successivamente approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Deliberazione n. 23 del 18 luglio 2017);

**Tenuto conto** che, anche alla luce degli effetti dell'entrata in vigore dell'art. 38 comma 2 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 23 giugno 2017, n. 96, che prevede la completa dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto e del tendenziale processo di disinvestimento avviato a seguito della norma è prevista la progressiva riduzione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Istituto affidato in gestione alla società IGEI SpA in liquidazione;

**Tenuto conto** che, in linea con quanto previsto all'interno del Piano pluriennale per il triennio 2017-2019, adottato con Determinazione Presidenziale n. 97 del

7 giugno 2017, ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Deliberazione n. 23 del 18 luglio 2017), si ritiene di procedere al completamento della liquidazione della società IGEI SpA in liquidazione, individuando soluzioni alternative per la gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito affidato alla società;

**Tenuto conto** che, poiché il processo di dismissione mediante vendita diretta è stato riavviato, per effetto della norma in questione, dopo un lungo periodo di tempo, il complessivo riassetto delle modalità di gestione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto, attualmente suddiviso tra gestione diretta e gestione indiretta, potrà essere effettuato a seguito della concreta verifica degli esiti della fase iniziale e, pertanto, anche il completamento della liquidazione della società si collocherà all'interno del predetto riassetto complessivo delle modalità di gestione del patrimonio immobiliare da reddito;

**Tenuto conto** che, in occasione della ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze di cui all'art. 25, da effettuarsi entro la medesima data del 30 settembre 2017, il Collegio dei Liquidatori della Società dovrà procedere coerentemente con la conferma dello stato di liquidazione della società e dell'avvio del processo di disinvestimento;

**Tenuto conto** che, in linea con quanto previsto all'interno del Piano pluriennale per il triennio 2017-2019, adottato con Determinazione Presidenziale n. 97 del 7 giugno 2017, ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Deliberazione n. 23 del 18 luglio 2017), si ritiene di mantenere in portafoglio, con orizzonte temporale da definire, la partecipazione societaria in IDEA Fimit SGR S.p.A. tenuto conto della redditività garantita dalla stessa, valutando, comunque, eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto, nel rispetto delle modalità previste nei patti parasociali in essere con gli altri soci;

**Tenuto conto** che fermo restando quanto disposto dal comma 5 del citato art. 1, e dall'Art. 26 in relazione alle partecipazioni detenute in società quotate, in linea con quanto previsto all'interno del Piano pluriennale per il triennio 2017-2019, adottato con Determinazione Presidenziale n. 97 del 7 giugno 2017, ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Deliberazione n. 23 del 18 luglio 2017), si ritiene di procedere all'alienazione delle sotto riportate partecipazioni azionarie di entità marginale detenute in società quotate

- Intesa San Paolo (0,06% - n. 10.276.705 azioni)
- Beni Stabili SIIQ (0,17% - n. 3.299.103)
- Unicredit (0,0000012% - n. 70,9 azioni)
- Parmalat (0,0000004% - n. 858 azioni)

**Vista** la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

## **DETERMINA**

- di adottare il presente provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dall'Istituto alla data del 23 settembre 2016, riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- di mantenere la partecipazione societaria in SISPI – Italia Previdenza, alla luce della coerenza delle attività svolte dalla stessa con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto;
- di confermare lo stato di liquidazione della società IGEI SpA in liquidazione, individuando soluzioni alternative per la gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito affidato alla società;
- di mantenere in portafoglio, con orizzonte temporale da definire, la partecipazione societaria in IDEA Fimit SGR S.p.A. tenuto conto della redditività garantita dalla stessa, valutando, comunque, eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto, nel rispetto delle modalità previste nei patti parasociali in essere con gli altri soci;
- di procedere all'alienazione delle sotto riportate partecipazioni azionarie di entità marginale detenute in società quotate
  - o Intesa San Paolo (0,06% - n. 10.276.705 azioni)
  - o Beni Stabili SIIQ (0,17% - n. 3.299.103)
  - o Unicredit (0,0000012% - n. 70,9 azioni)
  - o Parmalat (0,0000004% - n. 858 azioni)

L'esito della ricognizione effettuata con la presente Determinazione, unitamente all'Allegato A, è comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 175/2016

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale



**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'INPS alla data del 23 settembre 2016**

Codice fiscale Società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Sede Legale	Forma giuridica dell'Ente	n. azioni	Quota % partecipazione	Note
08704541005	EQUITALIA S.P.A.	VIA GIUSEPPE GREZAR 14 Roma (RM) Italia	Società per azioni	73.500.000	49%	Società partecipata - alienata in data 21 giugno 2017
06553251007	ITALIA PREVIDENZA - SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA S.I.S.P.I. S.P.A.	VIA SPINOLA CARLO 11 Roma (RM) Italia	Società per azioni	500.000	100%	Società controllata
04249911001	INPS GESTIONE IMMOBILIARE - IGEI - S.P.A.	VIA CRESCENZIO, 17 A Roma (RM) Italia	Società per azioni	7.650	51%	Società controllata - in liquidazione
05553101006	IDEA FIMIT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI	VIA SAVERIO MERCADANTE 18 Roma (RM) Italia	Società per azioni	53.668	29,67%	Società partecipata
00799960158	INTESA SANPAOLO SPA	PZA SAN CARLO 156 Torino (TO) Italia	Società per azioni	10.276.705	0,06%	Società quotata - da alienare
00380210302	BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA	VIA PIEMONTE 38 Roma (RM) Italia	Società per azioni	3.299.103	0,17%	Società quotata - da alienare
00348170101	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.	VIA ALESSANDRO SPECCHI 16 Roma (RM) Italia	Società per azioni	7	0,0000012%	Società quotata - da alienare
04030970968	PARMALAT S.p.A.	VIA DELLE NAZIONI UNITE 4 Collecchio (PR) Italia	Società per azioni	858	0,0000004%	Società quotata - da alienare